

N. 00138/2013 REG.PROV.CAU.

N. 09890/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9890 del 2012, proposto da:

Silvia Tessari, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Mirengi, Stefano Viti, Marco Orlando, Michele Lioi, con domicilio eletto presso St. Legale Associato Lioi-Mirengi-Orlando-Viti in Roma, p.zza della Liberta', N.20; Giulia Giovannini, Carla Canzanella, Francesca De Santis, Chiara Belmonte, Dino Coviello, Nicola Castaldo, Rachele Angelillo, Maria Antonietta Gargano, Giuseppe Seminara, Lisa Ciuffi, Giuseppe Tripaldi, Lorenzo Greco, Grazia Campisi, Anna Pisciotta, Gianluca Parente, Maria Filomena Mincione, Marlena Di Fraia, Giovanna Quarto, Ida Grasso, Alessandra Golia, Emma De Angelis, Daniele Carfora, Serena Galeano, Marco Di Stefano, Silvia Ciammaichella, Cristina Monteduro, Francesca Borgioli, Sara Arena, Luigi Nunges, Pietro Russo, Giulia Pii, Laura Di Cesare, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Lioi, Michele Mirengi, Stefano Viti, Marco Orlando, con domicilio eletto presso St. Legale Associato Lioi-Mirengi-Orlando-Viti in Roma, p.zza della Liberta', N.20; Alfredo Bellotti, Renata Laraia, Diana Liccati, Rosario Santalucia, Serena Tedesco, Roberta Viscito, rappresentati e difesi dall'avv. Romeo Brunetti, con domicilio eletto presso Romeo Brunetti in Roma, via G. Armellini, 30;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione, Ministero della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lombardia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sicilia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Veneto, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 del MIUR, recante: indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria, di I e II grado nonché per l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione e di Ministero della Funzione Pubblica e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lombardia e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sicilia e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di accogliere l'istanza cautelare al solo fine di confermare il decreto monocratico adottato, atteso che le prove preselettive del concorso de quo si sono svolte nei giorni 17 e 18 dicembre 2012, sempre che i ricorrenti ne abbiano presentato la domanda di partecipazione anche in forma cartacea ed impregiudicata ogni considerazione sulla fondatezza del ricorso;

Ritenuto di rinviare la trattazione della causa alla pubblica udienza del 6 giugno 2013;

Ritenuto che le spese della fase cautelare possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e conferma i decreti monocratici n. 4267 del 27 novembre 2012 e n. 4389 del 5 dicembre 2012.

Rinvia la trattazione della causa alla pubblica udienza del 6 giugno 2013.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)